

## **D.G.R. n. 246 del 31.05.2010**

“Modifica ed integrazione delle “*Linee guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo*” – D.G.R. 22 marzo 2010, n.244”.

### **LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTA** la D.G.R. 22 marzo 2010 n. 244 con la quale sono state approvate le “*Linee guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo*”;

**RICHIAMATO** il capitolo 5 paragrafo 5.2 “*Impianti fotovoltaici su suolo agricolo*” delle suddette Linee Guida, che al punto iii prevede che sono tenuti alla verifica dell’effetto cumulo gli impianti fotovoltaici a terra di potenza inferiore o uguale a 1 MW, autorizzati all’allaccio alla rete di trasporto elettrica nel medesimo punto e la cui potenza complessiva cumulata risulti superiore a 1 MW;

**CONSIDERATA** la necessità di esplicitare la formula “*autorizzati all’allaccio alla rete di trasporto elettrica nel medesimo punto*” sopra riportata, al fine di superare eventuali difficoltà interpretative e di garantirne l’uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale;

**RITENUTO**, in particolare, di modificare il punto iii del paragrafo 5.2. delle suddette linee Guida prevedendo che sono tenuti alla verifica dell’effetto cumulo gli impianti fotovoltaici a terra di potenza inferiore o uguale a 1 MW , il cui punto di connessione alla rete di Distribuzione sia ubicato all’interno della medesima cabina di consegna e la cui potenza complessiva risulti superiore a 1 MW;

**RICHIAMATO** il capitolo 5 paragrafo 5.2.2 “*Criteri territoriali*” delle suddette Linee Guida, che individua le aree non idonee alla installazione di impianti solari fotovoltaici a terra;

**PRESO ATTO** che il paragrafo 5.2.2 delle suddette Linee Guida, sopra citato,

- alla lettera a., considera le Zone A, le Zone B e le Zone esterne alle precedenti dei Parchi nazionali e regionali non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici a terra, se ritenute incompatibili dal Piano del Parco;
- alla lettera b., considera le Riserve Naturali Regionali e Nazionali non idonee, salvo disposizioni diverse da parte dell’ente gestore;
- alla lettera k., considera le Aree SIC non idonee alla installazione di tali impianti, in ogni caso

**RITENUTO**, in analogia a quanto previsto per le Zone Parco e per le Riserve Naturali Regionali e Nazionali, di escludere dalle aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici a terra, le Aree SIC anche parzialmente ricadenti all’interno di Aree Protette nei casi in cui si sia acquisito il parere favorevole da parte dell’Ente Gestore;

**RITENUTO** di modificare la lettera k. del paragrafo 5.2.2 delle suddette Linee Guida facendo salve le Aree SIC sopra riportate;

**RITENUTO** pertanto necessario, secondo quanto sopra esposto:

- sostituire il punto iii del paragrafo 5.2 “*Impianti fotovoltaici su suolo agricolo*” delle suddette Linee Guida con il seguente “*a tutti gli impianti fotovoltaici a terra di potenza inferiore o uguale a 1 [MW], il cui punto di connessione alla rete di Distribuzione sia ubicato all’interno della medesima cabina di consegna e la cui potenza complessiva risulti superiore a 1 [1 MW], sono tenuti alla verifica dell’ “effetto cumulo”*”;
- integrare la lettera k. del paragrafo 5.2.2 “*Criteri territoriali*” delle suddette Linee Guida aggiungendo, in fine, “*salvo quelle anche parzialmente ricadenti all’interno di Aree Protette nei casi in cui sia stato acquisito il parere favorevole dell’Ente Gestore*”;

**DATO ATTO** che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia ha espresso parere favorevole sulla legittimità e sulla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

**DELIBERA**

per le motivazioni illustrate in premessa e che qui vengono integralmente riportare e trascritte quanto segue:

- **di modificare** le “Linee guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo” approvate con D.G.R. 22/03/2010 n. 244 come di seguito,

1. il punto iii del capitolo 5, paragrafo 5.2, delle suddette Linee Guida è sostituito dal seguente:

“iii. a tutti gli impianti fotovoltaici a terra di potenza inferiore o uguale a 1 [MW], il cui punto di connessione alla rete di Distribuzione sia ubicato all'interno della medesima cabina di consegna e la cui potenza complessiva risulti superiore a 1 [1 MW], sono tenuti alla verifica dell' 'effetto cumulo'”;

2. alla lettera k. del capitolo 5, paragrafo 5.2.2, delle suddette Linee Guida, sono aggiunte, in fine, le parole: “salvo quelle anche parzialmente ricadenti all'interno di Aree Protette nei casi in cui sia stato acquisito il parere favorevole dell'Ente Gestore”;

- **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie,  
Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia

**Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA**

**Ufficio Attività Tecnico-Ecologiche**

*dott.ssa Iris FLACCO*

*dott. Renzo IRIDE*

*dott.ssa Iris FLACCO*

*arch. Antonio SORGI*

*Pres. Giovanni CHIODI*